

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 359)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALIANTE, MEZZAPESA, COCO, RIZZO, BEORCHIA, BUSSETI, LAPENTA, ROSI e DE CAROLIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1976

Modifiche della legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante norme sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali

ONOREVOLI SENATORI. — Il trattamento economico di missione dei dipendenti statali è stato fissato, da ultimo, nel 1973, e precisamente dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836. Già da tempo detto trattamento non è più adeguato a rimborsare il personale delle presumibili spese per i servizi fuori sede. E ciò soprattutto per il diminuito potere di acquisto della moneta, per il rilevante aumento dei prezzi e per le variazioni verificatesi, dal 1974 in poi, nel costo della vita. In effetti, l'insufficienza delle attuali misure delle indennità di trasferta viene da tempo segnalata da parte di tutte le amministrazioni statali.

Con la legge regionale 7 giugno 1975, n. 44, la regione Lazio ha modificato i criteri previsti dalla precedente legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, in ordine alle nuove misure delle indennità di missione, disponendo che al personale, il quale effettua missioni fuori del territorio del comune sede dell'ufficio di appartenenza, spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, un'indennità di trasferta in misura pari a

quella attualmente corrisposta ai dipendenti statali, maggiorata per i casi di pernottamento fuori sede del 50 per cento e del 100 per cento in caso di missione all'estero.

La legge 22 luglio 1975, n. 382, che stabilisce le norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione, all'articolo 9 dispone che il trattamento economico dei dipendenti statali « deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti sia assicurata parità di trattamento economico a parità di qualifica, indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni economiche di tutti i pubblici dipendenti ».

Intanto, con decreto del Ministro del tesoro in data 2 marzo 1976, sono state aggiornate soltanto le diarie per le missioni all'estero; e con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sono state aggiornate le indennità di trasferta per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'uniformità dei criteri di trattamento economico, specie per quanto concerne il rimborso delle spese, impone l'adeguamento delle indennità di missione dei dipendenti statali almeno a quanto già stabilito per i dipendenti degli enti pubblici.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, in quanto è notorio che, nei comuni con popolazione inferiore ai 500 mila e 50 mila abitanti, spesso i prezzi sono anche più elevati di quelli praticati nei comuni più popolati.

Peraltro, la riduzione dell'indennità di trasferta, disposta dal citato articolo 7 della legge n. 836 del 1973, non è prevista per gli altri dipendenti pubblici creando così ingiustificata sperequazione.

Le indennità di trasferta devono essere esenti da imposte e da ogni altro onere anche previdenziale o di qualsiasi natura, poiché con esse i dipendenti pubblici vengono rimborsati delle spese presumibilmente sopportate per i servizi fuori sede.

Qualora l'uso del proprio mezzo di trasporto non risulti autorizzato e il personale che effettua missioni non possa per qualche motivo documentare le spese di viaggio, dovrà essere rimborsata la spesa del viaggio, entro i limiti del costo del biglietto di prima classe in ferrovia, con la riduzione

prevista per i dipendenti dello Stato, oppure la spesa del costo del biglietto sui mezzi pubblici secondo le tariffe d'uso, escluso qualsiasi supplemento, al fine di evitare che gli interessati subiscano danni economici.

Come già praticato per altri dipendenti pubblici, deve essere disposto che, in caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, a richiesta dell'interessato, sarà autorizzata l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi dell'indennità presunta.

Va infine ribadita la disposizione di cui all'articolo 14 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, secondo la quale le indennità devono essere interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'espletamento dell'incarico, onde evitare gravose anticipazioni di somme di danaro da parte dei dipendenti statali.

Per assicurare la parità di trattamento economico di missione ai dipendenti pubblici e per eliminare gli inconvenienti innanzitutto esposti, abbiamo predisposto l'unito disegno di legge, che sottoponiamo al vostro benevolo esame, fiduciosi nell'approvazione con procedura d'urgenza.

L'articolo 6 indica le modalità di copertura del relativo, quasi irrilevante, onere per il bilancio dello Stato derivante dall'attuazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono aggiunti i seguenti commi:

« In caso di pernottamento fuori sede, le indennità di trasferta, di cui alle tabelle innanzi indicate, vengono maggiorate del 50 per cento e del 100 per cento nei casi di missione all'estero.

In luogo delle indennità previste dalle vigenti disposizioni, al personale è data facoltà di chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il vitto e l'alloggio, in alberghi e ristoranti di prima categoria, per gli appartenenti ai nn. 1) e 2) della tabella A, e di seconda categoria, per tutti gli altri ».

Art. 2.

È soppresso l'articolo 7 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 3.

Le indennità di trasferta sono esenti da qualsiasi imposta ed onere anche previdenziale e di qualsiasi natura.

Art. 4.

Dopo il secondo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono aggiunti i seguenti:

« Qualora l'uso del proprio mezzo di trasporto non risulti autorizzato o il personale che effettua missioni non possa per qualsiasi motivo documentare le spese di viaggio, dovrà essere rimborsata la spesa del viaggio, entro i limiti del costo del biglietto di prima classe in ferrovia, con la riduzione prevista per i dipendenti dello Stato, oppure del costo del biglietto sui mezzi pubblici secondo le tariffe d'uso, escluso qualsiasi supplemento.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al personale inviato in missione è consentito anche l'uso del proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di lire 60 al chilometro quale rimborso delle spese di viaggio ».

Art. 5.

In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, con regolare mandato spedito sui bilanci dei rispettivi Ministeri, a richiesta dell'interessato, sarà autorizzata l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi dell'indennità presunta.

Il rimborso delle spese di viaggio e le indennità spettanti devono essere interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre 30 giorni dall'espletamento dell'incarico.

Art. 6.

Alla copertura del maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni interessate.